



**Sentenza
n. 28/2026**

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO

Presidente relatore

Rocco LOTITO

Giudice

Maria Gabriella DODARO

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **9296** del registro di segreteria sul conto giudiziale n.

21796 per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente esterno della riscossione

cassa tickets – Presidio ospedaliero Di Potenza - della Azienda Sanitaria

Locale di Potenza, promosso nei confronti di **Rosaria DI TOMMASO**, nata

a Potenza il 7.12.1963 (C.F.: DTMRSR63T47G942X)

- Uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 l'agente contabile, che

dichiarava di avere effettuato un nuovo deposito con tutti i documenti, ed il

Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Andrea

Luberti, che si rimetteva alle valutazioni del collegio;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento n.200/2025, sottoscritta digitalmente in

data 22.12.2025, posta a base del giudizio di conto n. 9296 – il Magistrato

istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio

	avente ad oggetto il conto epigrafato (iscritto al n. 21796), relativo alla	
	gestione 2021 della cassa tickets del Presidio ospedaliero di Potenza della	
	Azienda Sanitaria Locale di Potenza, redatto dalla convenuta Rosaria DI	
	TOMMASO in qualità di “Cassiere- Responsabile U.O.” e depositato in data	
	7.10.2022 presso questa Sezione giurisdizionale (insieme alla relazione del	
	collegio sindacale ed alla approvazione del Direttore Generale).	
	Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare	
	questione della procedibilità dell’esame del conto, precisando quanto segue.	
	a) Il conto risultava sottoscritto dall’agente contabile e parificato con esito	
	positivo dal Direttore UOC Gestione Economico-Finanziaria (con nota prot.	
	2022-00-28672 del 05/07/2022), ma risultava (nell’intestazione) relativo ai	
	soli incassi a mezzo POS e bollettini postali.	
	b) Richiesti chiarimenti con nota istruttoria del 27/10/2025, con nota in data	
	06/11/2025 l’Azienda Ospedaliera San Carlo trasmetteva un conto giudiziale	
	completo (relativo anche alla gestione in contanti) ed altri documenti, atti a	
	comprovare quanto segue.	
	aa) L’agente della riscossione della Cassa-CUP di Potenza aveva trasmesso	
	alla ASL il rendiconto integrativo 2021 qui in esame, relativo alla sola	
	gestione delle entrate con POS o bollettini postali (protocollato in arrivo	
	al n. 28387 del 4.7.2033), a modifica del rendiconto complessivo relativo	
	a tutta la gestione (sia in moneta virtuale sia in contanti, protocollato in	
	arrivo al n. 26720 del 22.6.2022), in precedenza trasmesso alla ASP senza	
	compilare il “riquadro note” per mero disguido.	
	bb) La parifica del conto, di cui al prot. 28672 del 5.7.2022, era riferita al	
	rendiconto presentato per primo alla ASP (il “rendiconto complessivo”),	
	2	

		ma menzionava specificamente l’eccedenza di cui al secondo rendiconto	
		(il “rendiconto integrativo”).	
		cc) Per mero errore, in data 07/10/2022, l’Azienda Ospedaliera aveva	
		trasmesso alla Segreteria di questa Sezione, solo la parte del conto	
		giudiziale rettificato e depositato dalla Di Tommaso il 4 luglio 2022.	
		Di conseguenza, il relatore riteneva che il visto di parifica presente in atti fosse	
		referito unicamente “rendiconto integrativo” in data 04/07/2022 (l’unico	
		depositato in sezione) e non all’intero “rendiconto complessivo” delle	
		transazioni della Cassa cup, anche perché la nota di rilascio del visto di	
		parifica faceva riferimento alla nota e al protocollo l’agente contabile aveva	
		trasmesso all’Azienda Ospedaliera il primo e non il secondo rendiconto.	
		Pertanto, ad avviso della Scrivente, il giudizio sul conto giudiziale così come	
		prodotto doveva ritenersi improcedibile in quanto inidoneo, per forma e	
		contenuto, a rappresentare con completezza il risultato della gestione	
		contabile, rendendosi necessario il deposito di un rendiconto documentante	
		tutta la gestione, unitamente ad una nuova parificazione riferita a quest’ultimo,	
		reso nella sua interezza. In particolare, il Magistrato Istruttore riteneva che il	
		conto mancasse della “attestazione di parifica” prevista come condizione di	
		procedibilità del giudizio di conto dagli artt.139, comma 2, 145 e dall’art. 140,	
		commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile, da cui si desume che oggi non è	
		più possibile una regolarizzabile ex post della mancanza di parifica nel corso	
		dell’istruttoria del conto (stante l’abrogazione dell’art. 28 dal regolamento di	
		procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933).	
		2. Quindi, con <u>decreto presidenziale del 14.1.2026</u> – comunicato a mezzo	
		PEC (unitamente alla relazione) all’Ente, e da quest’ultimo comunicato	
		3	

	all'agente contabile Rosaria Di Tommaso (a mani proprie, il 22.1.2026) –	
	veniva fissata per la discussione del giudizio epigrafato l'udienza del 14 aprile	
	2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.	
	3. Non risultano depositate le <u>conclusioni del Pubblico Ministero</u>	
	previste dall'art.148 comma 3 c.g.c. (ma solo la designazione del P.M. di	
	udienza firmata il 3.3.2026).	
	4. Infine, in data 16.3 2026 venivano depositati nel fascicolo il <u>rendiconto</u>	
	<u>complessivo con tutti gli allegati, ivi compreso il rendiconto integrativo</u>	
	(sottoscritti nel 2022) ed una <u>nuova parificazione in data 16.3.2026</u> a	
	conferma della precedente.	
	5. Nell' <u>udienza del 14 aprile 2026</u> – sul consenso delle parti presenti –	
	veniva data per letta la relazione; quindi, uditi l'agente contabile ed Il Pubblico	
	Ministero che concludeva come in epigrafe, il giudizio passava in decisione.	
	6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di <u>diritto</u> , la questione	
	pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore è stata già risolta da consolidata	
	giurisprudenza di questa Sezione, da ultimo con sentenza-ordinanza n.	
	46/2025, depositata il 23.7.2025, che ha precisato quanto segue.	
	6.1. In linea di principio, la improcedibilità del giudizio di conto può essere	
	pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto	
	presentato, ma solo nei casi:	
	a) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione,	
	ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e	
	3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.);	
	b) di inesistenza fattuale o giuridica del conto, nel senso che il conto	
	presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori,	
	4	

	ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come	
	tale e/o per procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell’agente	
	contabile, o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia: art. 626 R.D.	
	n. 827/1924), o gli importi delle somme iscritte a ruolo da riscuotere e dei	
	relativi scarichi (nei conti degli agenti della riscossione: art. 621 R.D.	
	n.827/1924).	
	6.2. Tanto premesso in generale, nella <u>concreta fattispecie in esame</u> è	
	incontestato tra le parti e documentato in atti che il documento originariamente	
	depositato ed iscritto a ruolo come conto giudiziale n. 21796 aveva ad oggetto	
	la gestione 2021 della cassa tickets del Presidio ospedaliero Di Potenza della	
	Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ma con espressa limitazione ai soli	
	incassi a mezzo POS e bollettino postale (come risulta dall’intestazione del	
	documento): si trattava, come precisato dall’amministrazione, di un mero	
	prospetto integrativo (in data 4.7.2022) del rendiconto complessivo della	
	gestione (in data 22.6.2022). In ogni caso, il documento depositato non era un	
	semplice conto privo di poste o con poste erroneamente appostate, ma di un	
	conto inidoneo a rappresentare la gestione.	
	Pertanto, in mancanza di un conto avente i requisiti minimi di forma-sostanza	
	necessari per legge, il giudizio instaurato con il deposito di tale “conto” deve	
	essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate.	
	6.3. In corso di causa, peraltro, la convenuta ha depositato il rendiconto	
	complessivo della gestione completo di tutti gli allegati (compreso il conto	
	“parziale” posto a base del presente giudizio, che documenta la quota-parte	
	degli importi complessivi da addebitare al POS); nonché una nuova	
	parificazione del conto (in data 16.3.2026) che richiama entrambi i rendiconti	
	5	

	(sia quello parziale, sia quello complessivo) “confermando” la precedente	
	parificazione. Pertanto, ad avviso della Sezione può procedersi al giudizio sul	
	conto depositato ex novo, da iscrivere a ruolo unitamente alla parificazione, ma	
	attribuendo allo stesso un nuovo numero di registro, a cura della Segreteria, con	
	decorrenza del termine quinquennale ex art.150 c.g.c. a partire dalla data del	
	deposito di questo conto; assegnando questo nuovo giudizio al medesimo	
	magistrato già relatore del conto improcedibile per l’istruttoria di competenza.	
	6.4. Resta ovviamente ferma la necessità di procedere all’esame del nuovo	
	conto, essendo la presente decisione di mero rito.	
	7. Attesi la mancanza di pronunzia nel merito ed il mutamento della	
	giurisprudenza di questa Sezione in merito alla procedibilità (rispetto alla data	
	di presentazione del conto) può procedersi alla compensazione delle <u>spese</u> .	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9296 del	
	Registro di Segreteria:	
	- dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto epigrafato;	
	- dispone che la Segreteria provveda all’iscrizione a ruolo, con nuovo	
	numero, del nuovo conto depositato con la relativa parificazione;	
	- compensa le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2026	
	Il Presidente estensore	
	(Dott. Luigi CIRILLO)	
	f.to digitalmente	
	6	

[illegible]